

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1107**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002**

—————

Modifica della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in tema di tecnici  
laureati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole», all'articolo 1, comma 10, autorizza le università a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca.

Attualmente, i destinatari della legge n. 4 del 1999 sono i collaboratori tecnici (appartenenti alla settima qualifica) e i funzionari tecnici (appartenenti alla ottava qualifica) dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, assunti in ruolo *ab origine* a seguito di pubblici concorsi che non prevedevano, come requisito di accesso, il diploma di laurea (e pertanto con qualifica inferiore alla settima) e transitati nelle suddette qualifiche funzionali (settima e ottava), ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 21 febbraio 1989, n. 63, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Appare chiaro che la legge n. 4 del 1999 ha introdotto un'assurda discriminazione all'interno della categoria dei tecnici laureati, in quanto incomprensibili sono le ragioni di disparità di trattamento tra dipendenti inquadrati nella stessa qualifica e con uguale *status* giuridico ed economico.

Tale discriminazione ha costretto i tecnici in possesso del titolo di laurea, ad adire le vie legali, cercando di supplire a questa censurata disposizione legislativa presentando ricorsi ai tribunali amministrativi regionali di competenza.

Tali ricorsi, in molti casi, hanno prodotto dei risultati aberranti che infliggono una ulteriore condanna al personale laureato tecnico, in quanto alcuni tribunali amministrativi regionali negano al personale medesimo il diritto alla partecipazione, mentre altri tribunali amministrativi concordano con le richieste dei ricorrenti.

Per le motivazioni suesposte, con il presente disegno di legge, si propone una modifica del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 1999, che consenta la partecipazione ai predetti concorsi riservati, per il ruolo di ricercatore universitario confermato, a tutti gli appartenenti all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in possesso di laurea e dei titoli scientifici necessari a ottenere il riconoscimento di idoneità dai competenti organi universitari.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di diploma di laurea inerente l'attività scientifica prodotta».

